



COMUNE DI ASSORO

Libero Consorzio dei Comuni di Enna

**Verbale n. 03/2026
Data 24/02/2026**

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 20 DEL 18/02/2026 AVENTE AD OGGETTO: "VALORIZZAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ESERCIZIO 2026 (ART. 1, C. 862, L. N. 145/2018)"

L'anno 2026 il giorno 24 del mese di febbraio alle ore 20.30, il sottoscritto Salvatore Russo, quale Revisore unico del Comune di Assoro (EN) nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 31.01.2025, premesso che, l'Ente, con nota del 19.02.2026, ha provveduto a trasmettere la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 18.02.2026, avente ad oggetto: "VALORIZZAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ESERCIZIO 2026 (ART. 1, C. 862, L. N. 145/2018)";

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21.03.2025 riguardante "BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 - APPROVAZIONE";

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 08.07.2025 relativa a "Approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2024 ai sensi dell'art. 227 comma 2 del D.Lgs n. 267/200 e dell'art. 18 comma 1 lett. B) del D.Lgs 118/2011";

A tal fine, premesso che:

l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali";

con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che "entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari: a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; b) al 3 per

cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”;

l'articolo 1, comma 859 lettera a) dispone che le misure di cui al di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864 “non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”. Sancisce inoltre che si applicano “le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a) (del comma 859), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”: Vista la documentazione trasmessa dall'Ente e acquisita agli atti e rilevato che dai dati comunicati alla piattaforma dei crediti commerciali si evince che:

- il tempo medio ponderato di ritardo è pari a -14 giorni;
- il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2024), non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.

Che lo stanziamento al fondo garanzia debiti commerciali pari ad € 22.398,59 determinato applicando la percentuale del 2%, prevista del comma 862 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 al suddetto imponibile di € 1.119.929,27;

visto il D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 239, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

visto lo Statuto dell'Ente;

visto il Regolamento di contabilità;

visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario rag. Giuseppe Rondinella, in data 18.02.2026;

visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario rag. Giuseppe Rondinella, in data 18.02.2026;

Il Revisore, limitatamente alle proprie competenze, per quanto sopra esplicitato:

Esprime Parere Favorevole

Sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 18.02.2026, avente ad oggetto: “VALORIZZAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ESERCIZIO 2026 (ART. 1, C. 862, L. N. 145/2018)”;

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

Il Revisore

